

REGOLAMENTO (CEE) N. 2143/68 DELLA COMMISSIONE

del 27 dicembre 1968

che fissa un ammontare di compensazione applicabile all'importazione di taluni oli di ricino

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾,

visto il regolamento n. 143/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, relativo all'ammontare di compensazione applicabile all'importazione di taluni oli vegetali ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento n. 136/66/CEE, un ammontare di compensazione può essere riscosso all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, dello stesso regolamento, quando, in seguito a sovvenzioni o premi concessi direttamente o indirettamente da un paese terzo o in seguito a misure equivalenti, le offerte di detti prodotti non corrispondano ai prezzi che si determinerebbero in mancanza delle citate misure o pratiche e quando una siffatta situazione rechi o minacci di recare pregiudizio notevole alla produzione comunitaria dei prodotti in causa ;

considerando che la fissazione di un tale ammontare deve effettuarsi in conformità degli impegni internazionali contratti dagli Stati membri e dalla Comunità;

considerando che le condizioni di fissazione di un ammontare di compensazione sono state previste dal regolamento n. 143/67/CEE ;

considerando che l'articolo 1 di tale regolamento indica le misure che possono dar luogo alla fissazione di un ammontare di compensazione ;

considerando che le regole applicabili al calcolo del rapporto di prezzo — per il quale si deve tener conto del valore dei panelli e dei costi di trasformazione — sono fissate con regolamento n. 283/67/CEE della Commissione, dell'11 luglio 1967, relativo alle modalità d'applicazione dell'ammontare di compensazione applicabile all'importazione di taluni oli vegetali ⁽³⁾ ;

considerando che conformemente a tale regolamento, i prezzi degli oli, semi o frutti oleosi ed il valore dei panelli debbono determinarsi sulla base delle offerte per un prodotto alla fase fob oppure alla fase partenza frontiera del paese di provenienza o d'origine degli oli in questione ; che offerte riferentesi ad una fase diversa debbono essere modificate di conseguenza ; che, in caso di mancanza di offerte da parte del paese in questione per i semi, frutti oleosi o panelli, bisogna prendere in considerazione le offerte più vantaggiose sul mercato mondiale, ricondotte alla fase fob oppure partenza frontiera di cui sopra ; che bisogna prendere in considerazione i costi di trasformazione e le rese praticate o constatate nel paese di provenienza o d'origine dell'olio di cui trattasi ; che in mancanza di dati precisi, tali costi e rese possono essere stimati ;

considerando che a norma dell'articolo 3 del regolamento n. 143/67/CEE, l'ammontare di compensazione non può essere superiore all'incidenza delle misure di cui sopra ; che, se è fissato, tale ammontare deve essere applicato in conformità dell'articolo 4 di tale regolamento ;

considerando che l'ammontare di compensazione deve essere modificato o soppresso in funzione degli eventuali cambiamenti della situazione ;

considerando che le disposizioni di cui sopra si applicano ad ogni importazione di olio che risponda ai criteri in esse definiti e che si effettui in condizioni tali da arrecare un grave pregiudizio ai produttori della Comunità ;

considerando che una tale situazione si verifica attualmente solo per le importazioni di talune categorie di olio di ricino originarie o in provenienza dal Brasile e che di conseguenza è opportuno applicarvi un ammontare di compensazione ;

considerando che il Comitato di gestione per i grassi non ha espresso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

È applicato un ammontare di compensazione di 3,45 u.c. per 100 kg alle importazioni di olio di ricino, originario o in provenienza dal Brasile, diverso

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2463/67.

⁽³⁾ GU n. 151 del 13. 7. 1967, pag. 5.

da quello destinato alla produzione dell'acido amino-undecanoico, per la fabbricazione sia di fibre tessili sintetiche, sia di materie plastiche artificiali (sotto-voce 15.07 C I a) 2 della tariffa doganale comune).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 1968.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

REGOLAMENTO (CEE) N. 2144/68 DELLA COMMISSIONE del 27 dicembre 1968

che modifica il regolamento (CEE) n. 1108/68 per quanto riguarda gli imballaggi del latte scremato in polvere offerto all'organismo d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che negli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 1108/68 della Commissione, del 27 luglio 1968, relativo alle modalità di applicazione per l'ammasso pubblico di latte scremato in polvere ⁽²⁾, sono previste disposizioni transitorie per l'utilizzazione di materiale d'imballaggio; che le disponibilità di materiale d'imballaggio presso gli stabilimenti di essiccazione non hanno potuto essere esaurite entro il termine previsto; che è pertanto necessario prorogare detto termine;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La data del 31 dicembre 1968 che figura nella nota in calce relativa al punto 2 degli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 1108/68 è sostituita dalla data del 31 marzo 1969.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 dicembre 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 1968.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 184 del 29. 7. 1968, pag. 34.